

**CIARAFONI, Angelo. *Gli enti ecclesiastici cattolici nel terzo settore.***

**Necessità di un rinnovato intervento di legislazione bilaterale. Roma: IF Press, 2023, 239p. ISBN: 978-88-6788-327-1.**

Per Terzo settore (o ambito *non-profit*), denominazione che appare in Europa alla fine degli anni Settanta del secolo passato e in Italia alla fine degli anni Ottanta, s'intende l'insieme di quegli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale che promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità come anche di produzione e scambio di beni e servizi. Di fatto, tutti quegli enti che operano e si collocano al di fuori degli altri due settori: quello pubblico, proprio dello Stato (in quanto sono enti di natura privata) e quello commerciale, perciò specifico delle imprese (in quanto questa categoria di enti non ha come fine il profitto).

La legislazione italiana disciplina il Terzo settore e gli enti che lo compongono (ETS) definendone il contenuto all'art. 1, 1° c. della Legge 106 del 6 giugno 2016 – “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza

con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Successivamente, una normativa tendente a semplificare la materia, quindi più organica e sistematica, è stata emanata dal Governo con il D.lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106). Il Decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli enti del Terzo settore, salvaguardando normativamente le forme di organizzazione già tipizzate, restando di conseguenza presenti nell'Ordinamento giuridico italiano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all'impostazione delle leggi istitutive (rispettivamente la L. 266/1991 e la L. 383/2000, ora definitivamente abrogate). Il Codice stabilisce regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, e richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia degli ETS. Il Decreto ha inoltre abolito la qualifica

fiscale di “Onlus” (e il relativo acronimo). Con l’entrata in vigore dei Decreti ministeriali attuativi che hanno fatto entrare a regime il Codice del Terzo settore, dal 2021 gli Enti del Terzo settore sono censiti, per motivi di trasparenza, in un registro pubblico apposito, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Alla luce dell’attuale disciplina, anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS, limitatamente però allo svolgimento delle attività di interesse generale. Tenendo presente detta possibilità, il nostro A., nel presente studio, vaglia una serie di soluzioni interpretative con l’intento di preservare la natura ecclesiastica dei vari enti della Chiesa cattolica che di fatto si trovano ad avere una specifica rilevanza contemporaneamente in due ordinamenti giuridici primari ed originari: quello canonico e quello dello Stato italiano. Detto obiettivo trova il suo fondamento e la sua giustificazione nel riconoscimento da parte dello Stato dell’originale identità degli enti ecclesiastici cattolici in base: agli Art. 2, 7 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana, all’Art. 7, c. 2 dell’*Accordo di Villa Madama* del 1984, all’Art. 14 della L. 25 marzo 1985, n. 121 – ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica

italiana e la Santa Sede –, al Titolo I delle Leggi 20 maggio 1985, nn. 206; 222, sul riconoscimento degli enti ecclesiastici. Sul fondamento di tale variegata normativa e nella sua prospettiva l’articolo presenta in un primo capitolo l’identità e la natura degli enti ecclesiastici, mentre nel capitolo successivo esamina la loro presenza nell’ambito del Terzo settore alla luce della disciplina normativa novellata. Nel terzo ed ultimo capitolo avanza delle proposte *de iure condendo* finalizzate ad: “[...] un approccio teso ad accogliere, con maggiore considerazione, i tratti organizzativi e funzionali, che contraddistinguono gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica [...]”, riconoscendone la loro peculiare originalità e finalità, scelta che indubbiamente approderebbe ad una legislazione di carattere pattizia che senz’altro concretizzerebbe quella *sana cooperatio* tra la Chiesa e lo Stato, indispensabile oggi come non mai alla realizzazione del bene comune della nostra società sempre più multietnica e multiculturale. Le proposte finali dell’articolo meritano considerazione al fine di poter ancora valorizzare il principio pattizio, ed ipotizzare superamenti dei primi dubbi, causati da una legislazione statale che, in tale ambito, è ad ora unilaterale.

Bruno Esposito, OP  
(Professor convidado – ITTA)